

TI_GERICHTE 12.1995.253 vom 12. April 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-04-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.253

FR: TI_GERICHTE 12.1995.253 du 12 avril 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1995.253 del 12 aprile 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 530 cpv. 1 CO, la società semplice è un contratto con il quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune. Questo significa che ogni socio deve conferire alla società una quota, che può consistere in denaro, in cose, in crediti o anche nel proprio lavoro (art. 531 cpv. 1 CO). Intervenendo un motivo di scioglimento, la liquidazione della società semplice, come quella della società in nome collettivo (art. 574 cpv. 1 CO), avviene nelle modalità descritte dagli art. 545 e segg. CO. L'art. 549 cpv. 1 CO, in particolare, prevede che dopo deduzione dei debiti sociali, e dopo restituzione ai soci delle anticipazioni, delle spese e delle quote conferite, l'avanzo debba ripartirsi tra i soci come guadagno. In difetto di accordi contrari, tale guadagno va ripartito in parti uguali (art. 553 cpv. 1 CO).

E. 2

A questo stadio della causa non è oggetto di contestazione il fatto che il sodalizio concluso dalle parti aveva caratteristiche ed intensità tali da poter di principio essere esaminato in base alle norme del CO sulla società semplice (DTF 109 II 230, 108 II 208 e 209; CCC 13 dicembre 1989 in re S./S.; I CCA 12 febbraio 1988 in re M./M.).

E. 3

aprile 1992 in re S./B.; Meier-Hayoz/Forstmoser , opera citata, pag. 202 e 203, n. 34a).

E. 4

L'immediata e necessaria conseguenza di questa constatazione è che la successiva vendita del fondo da parte della convenuta è questione estranea al rapporto societario tra le parti. Non vi è perciò alcun diritto dell'attore di partecipare all'eventuale utile conseguito dalla vendita della casa in base alle norme richiamate al considerando 1, né a tale soluzione si può giungere richiamando in via analogica le norme sul diritto matrimoniale (appello, pag. 15 e 16), chiaramente inapplicabili (DTF 108 II 204 e segg., consid. 3 alle pag. 206-208), o per il fatto che l'attore ha garantito il debito bancario contratto dalla convenuta, circostanza che per altro non gli ha comportato aggravio alcuno.

E. 5

Stante, come si è detto, l'assenza di un rapporto societario (o di altra pattuizione contrattuale) giustificante la partecipazione dell'attore al realizzo dell'immobile, il solo fatto che egli vi abbia effettuato dei lavori -a prescindere dalla loro natura- non può

ovviamente autorizzare siffatta soluzione, facendo evidente difetto qualsiasi connessione giuridica: in caso contrario, qualunque artigiano chiamato ad eseguire lavori su di un immobile potrebbe un domani con pari diritto pretendere dal proprietario una quota dell'utile conseguito con la vendita.

E. 6

Risolto il quesito sulla partecipazione all'utile sulla vendita del fondo, rimane da esaminare se l'attore può rivendicare la remunerazione delle opere da lui fornite in misura corrispondente al preteso aumento di valore del fondo.

E. 6.1

In linea di principio, si deve ammettere che nella misura in cui un'attività societaria ha arrecato beneficio ad un oggetto appartenente ad uno solo dei soci, questo risulta arricchito senza valido motivo a danno della società, e perciò di riflesso degli altri soci (per analogia: art. 260a cpv. 3 CO). Vi sarebbe perciò un credito teorico della società nei confronti del socio favorito nella misura corrispondente all'effettivo maggior valore di cui questi ha beneficiato. D'altro canto, l'esame delle particolari circostanze del caso concreto potrebbero anche condurre a ritenere che l'arricchimento del socio favorito è avvenuto a seguito di un animus donandi da parte della società semplice, così che nessun credito è derivato alla società.

E. 6.2

L'esame della specie, che peraltro non fornisce particolari elementi di giudizio sul tema, non consente di ritenere l'esistenza di un tacito animus donandi da parte della società in favore della convenuta, dovendosi in generale ammettere con cautela la tacita rinuncia ad un diritto, e non potendo in concreto tale volontà venire dedotta dal solo scopo della società o dal fatto che essa era stata pattuita per tempo indeterminato. Ne segue che si deve ammettere il diritto dell'attore a parte del maggior valore derivato alla casa della convenuta per effetto dell'attività della società. Questo maggior valore non può però essere attribuito per intero all'attore, come egli pretende, ma solo nella misura della metà, trattandosi in sostanza dell'utile conseguito dalla società, che in difetto di pattuizioni contrarie -che nella specie non risultano- è da dividere in parti eguali tra i soci (art. 533 cpv. 1 CO).

E. 6.3

La quantificazione delle migliorie che i concubini hanno apportato al fondo è stata effettuata dall'autorità fiscale, che nella decisione di notifica dell'imposta sul maggior valore immobiliare conseguente alla vendita del fondo l'ha fissata in fr. 21'000.-- (doc. 3.1). Per questa Camera non vi è motivo di dipartirsi da tale valutazione, con il che va senz'altro riformata la decisione del Pretore che ha ritenuto non provate le asserite migliorie, mentre -trattandosi di credito spettante in primo luogo alla società- diventa irrilevante la questione a sapere se esse siano state tutte conseguenti a lavori eseguiti o pagati dall'attore. Si deve tuttavia considerare che nell'importo di fr. 21'000.-- ammesso dall'autorità fiscale è inclusa anche la migliorie conseguente alla posa di vetri isolanti (doc. 4.22), la cui spesa è già stata rimborsata all'attore con l'attribuzione di fr. 4'853.--. Il credito dell'attore è perciò di fr. 8'025.-- (pari a fr. 21'000.-- ./ fr. 4'950.-- : 2). La pretesa è divenuta esigibile con lo scioglimento della società, identificabile con la fine della convivenza, così che il diritto ad interessi al 5% su questo importo può essere ammesso dal 29 novembre 1992, data della lettera di richiesta doc. C.

E. 6.4

A questa soluzione non osta alcuna rinuncia al diritto in questione da parte dell'attore, così come invece sostenuto nel querelato giudizio (pag. 12), avendo l'attore con ogni evidenza inteso unicamente modificare i criteri di calcolo della sua pretesa, ma non anche rinunciare alla pretesa stessa (petizione, pag. 6). Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 19 settembre 1995 _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 3 agosto 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.